

Pubblicato il 21/12/2019

N. 02138/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00271/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 271 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da Pasquale Libero, rappresentato e difeso dall'avvocato Valerio Zicaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Pullano in Catanzaro, via A. Purificato 18;

contro

Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Postorino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catanzaro, Cittadella Regionale - Germaneto;

nei confronti

Gabriella Altomare, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del decreto del Dirigente generale vicario del Dipartimento 8 – Agricoltura e Risorse agroalimentari della Regione Calabria del 7 dicembre 2017, n. 845, avente ad oggetto “PSR Calabria 2014-2020 - Reg. (UE) n. 1305/2013 - DDG n.

7516/2016 - Pacchetto Giovani Misura 6 “Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese” e Misura 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali” (Interventi 6.1.1 - 4.1.2 - 4.1.3 - 4.1.4) - annualità 2016- Approvazione graduatoria definitiva” e dei relativi allegati, in particolare dell’Allegato B nella parte in cui esclude il ricorrente dall’ammissione al beneficio richiesto;

- e, ove necessario, del successivo decreto del Dirigente generale vicario del Dipartimento 8 – Agricoltura e Risorse agroalimentari della Regione Calabria del 18 dicembre 2017, n. 886, di rettifica di quello precedente;

- nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali. Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento

- del decreto del Dirigente generale vicario del Dipartimento 8 – Agricoltura e Risorse agroalimentari della Regione Calabria del 7 dicembre 2017, n. 845, avente ad oggetto “PSR Calabria 2014-2020 - Reg. (UE) n. 1305/2013 - DDG n. 7516/2016 - Pacchetto Giovani Misura 6 “Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese” e Misura 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali” (Interventi 6.1.1 - 4.1.2 - 4.1.3 - 4.1.4) - annualità 2016- Approvazione graduatoria definitiva” e dei relativi allegati, in particolare dell’Allegato B nella parte in cui esclude il ricorrente dall’ammissione al beneficio richiesto;

- e, ove necessario, del successivo decreto del Dirigente generale vicario del Dipartimento 8 – Agricoltura e Risorse agroalimentari della Regione Calabria del 18 dicembre 2017, n. 886, di rettifica di quello precedente;

- nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da il 4\11\2019:

Per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia:

- del D.D. n. 9554 del 2.8.2019 “Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”, avente ad oggetto <<PSR CALABRIA2014-2020 - REG. (UE) N. 1305/2013 - DDG N. 7516/2016 - PACCHETTO GIOVANI MISURA 6 "SVILUPPO DELLE AZIENDE AGRICOLE E DELLE IMPRESE" E MISURA 4

"INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI" (INTERVENTI 6.1.1. - 4.1.2. - 4.1.3. - 4.1.4) - ANNUALITÀ 2016 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA FINALE ANNUALITÀ 2016>> e dei relativi allegati, in particolare dell'Allegato B), nella parte in cui esclude il ricorrente dall'ammissione al beneficio richiesto e della presupposta, sconosciuta, risultanza dell'istanza di riesame proposta dal ricorrente;

- nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Calabria;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2019 il dott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto assorbente il profilo della assoluta difformità della motivazione del provvedimento finale, adottato in esito al riesame, di mancata ammissione della domanda presentata dalla ditta ricorrente, rispetto all'istruttoria condensata nel relativo verbale (all. 4 alla memoria di replica della Regione);

Ritenuto necessario disporre l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 49 comma 3 c.p.a., mediante notificazione a mezzo pubblici proclami, nei termini di cui in dispositivo, salvo che per le ultime sette imprese posizionate nella graduatoria degli ammessi, alle quali la notificazione dovrà essere effettuata con le modalità ordinarie;

Ritenuto che le spese della fase cautelare possano essere compensate alla luce della peculiarità della fattispecie.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) sull'istanza di tutela cautelare avanzata dalla società ricorrente, così provvede:

a) dispone l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati

nella graduatoria degli ammessi, con notificazione del ricorso e della presente ordinanza, a mezzo pubblici proclami, da effettuarsi sul sito della Regione Calabria e sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, salvo che per le ultime sette imprese posizionate nella graduatoria degli ammessi, alle quali la notificazione andrà effettuata con le modalità ordinarie;

b) assegna il termine di giorni trenta, decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza, per la notifica, della quale dovrà essere fornita apposita prova documentale mediante deposito nel termine di quindici giorni dal perfezionamento;

c) accoglie, ai fini del riesame da parte dell'Amministrazione resistente, l'istanza di tutela cautelare avanzata dalla ditta ricorrente;

d) fissa per la discussione nel merito del ricorso l'udienza pubblica del 24 giugno 2020.

Spese compensate.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Pennetti, Presidente

Pierangelo Sorrentino, Referendario, Estensore

Arturo Levato, Referendario

L'ESTENSORE
Pierangelo Sorrentino

IL PRESIDENTE
Giancarlo Pennetti

IL SEGRETARIO